

Le Entrate rispondono a un interpello sul bonus fiscale alle attività cinematografiche

I crediti per il cinema redivivi

Ok anche se omessi in dichiarazione, basta integrarla

DI VINCENZO MORENA

Credito d'imposta cinema, l'omessa indicazione nel quadro RU non impedisce l'agevolazione. La mancata indicazione nel quadro RU del modello dichiarativo relativo al periodo d'imposta nel corso del quale il tax credit per il cinema è maturato ed in quelli successivi, non è di ostacolo alla spettanza del beneficio fiscale. Tuttavia, è opportuno sanare l'omessa compilazione presentando, per ciascun anno di omissione, una dichiarazione integrativa. Lo ha chiarito l'Agenzia delle entrate con la risposta all'interpello n. 47 del 23 ottobre 2018. L'istante è una associazione in possesso dei requisiti per usufruire del credito d'imposta di cui all'art.20 del dl n.60/99 (agevolazione concessa agli esercenti delle sale cinematografiche: un credito sostitutivo degli abbuoni previsti sul versamento dell'imposta sugli spettacoli, commisurato ai corrispettivi), ma che, negli anni, non ha fatto mai valere, né utilizzato detto credito. L'associazione, dunque, propone di compilare il quadro RU nel modello Redditi Enc 2018 (modello redditi degli enti non commerciali ed equiparati) relativo al 2017, indicando il credito maturato nel corso dei precedenti esercizi fiscali a par-

tire dal 2014 (anno dal quale non ha usufruito dell'agevolazione in questione) e di utilizzarlo in compensazione, oppure, in alternativa, di integrare le dichiarazioni già presentate, riguardanti gli anni d'imposta precedenti il 2017, indicando nei rispettivi quadri RU la maturazione del credito e la sua mancata utilizzazione nell'anno. L'Ente impositore accoglie la seconda soluzione prospettata dal richiedente il parere: l'associazione dovrà, pertanto, presentare una dichiarazione integrativa per ciascuno degli anni in cui è stata omessa la compilazione nel quadro di riferimento, inserendo, in ognuna, il credito dell'anno di riferimento e quello che residua dall'anno precedente. «Si avranno così», concludono le Entrate, «tanti crediti quanti sono i periodi rettificati, che potranno essere spesi in compensazione dal giorno successivo a quello di presentazione della relativa dichiarazione integrativa. L'Agenzia, inoltre, ha ricordato che l'omessa indicazione del credito in dichiarazione è comunque una violazione, (seppur formale), cd è perciò applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 8, comma 1, del dlgs 471/1997, oggetto, tuttavia, di possibile ravvedimento (articolo 13, dlgs 472/1997).

—© Riproduzione riservata—■

